APPROFONDIMENTO CIVILE

Permesso straordinario al detenuto per salutare il padre morente, la giustizia tra rigore e umanizzazione della pena

Data pubblicazione: 12/05/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Con un provvedimento recente, la **Terza Sezione della Corte d'Appello di Palermo** ha accolto un'istanza presentata dagli **avvocati Andrea Fortunato e Daniele Di Gregorio**, difensori di un detenuto –per reati gravissimi – concedendo un **permesso straordinario di necessità**, ai sensi dell' **art. 30, comma 2, dell'Ordinamento Penitenziario**.

Il motivo? Il padre del detenuto è **gravemente malato**, oncologico in fase terminale, affetto da demenza e da patologie, tali da renderlo non trasportabile. Un quadro clinico drammatico, che ha spinto i giudici a riconoscere la legittimità di un permesso **una tantum**, "**per una sola volta ed in via eccezionale**", per consentire al figlio di **salutare il genitore in punto di morte**

L'ART. 30, COMMA 2, ORDINAMENTO PENITENZIARIO

L'art. 30, comma 2, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), stabilisce che *«al condannato può essere concesso di uscire dal carcere per un tempo determinato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente».*

Si tratta di un istituto *eccezionale e discrezionale*, ***quindi non automatico (ancora meno per i detenuti per reati gravi, come nel caso di specie)***, che impone una rigorosa verifica da parte del magistrato di sorveglianza o del giudice competente, e richiede condizioni stringenti:

- la gravità dell'evento familiare (malattia terminale, imminente decesso);

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

- la compatibilità del permesso con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione del rischio di fuga o contatti illeciti;
- la possibilità di predisporre adeguate misure di vigilanza.

LE CONDIZIONI DEL PERMESSO IN ESAME

Nel caso in esame:

- Il soggetto è detenuto per reati legati all'art. 416-bis c.p. (criminalità organizzata);
- Non aveva mai fruito in passato di analoghi benefici.
- Non intratteneva colloqui con il padre dal settembre 2023.

Il permesso è stato concesso:

- **per un massimo di 1 ora e 30 minuti**;
- **sotto scorta continua** della Polizia Penitenziaria;
- con divieto assoluto di comunicazione con terzi;
- senza manette, **compatibilmente con le esigenze di sicurezza**.

Tutto ciò presso l'abitazione del padre, in una data **non coincidente con l'udienza del processo a carico dell'imputato**, per evitare interferenze.

CONCLUSIONI

Anche nei confronti di chi è accusato dei reati più gravi, il principio costituzionale di **umanizzazione della pena** deve trovare applicazione.

La possibilità di vedere un genitore morente – seppure in condizioni rigidamente controllate – è una **minima, ma fondamentale espressione di civiltà giuridica**.

Chi sconta una pena (o è in attesa di giudizio) resta, prima di tutto, **una persona**. E l'umanizzazione non è una concessione arbitraria: è un **dovere dello Stato di diritto**.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati